

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1020 DEL 12/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM" DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO AI SENSI DEL D.I. 567/2022 PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DI AREA PSICOLOGICA NON ABILITANTI E AI SENSI DEL D.I. 654/2022 PER I LAUREANDI DEI CORSI DI LAUREA DI AREA PSICOLOGICA ABILITANTI PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.ULSS7 "PEDEMONTANA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1047/26

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che con mail del 07.03.2026 è pervenuta a questa Azienda, da parte dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum" di Roma, Piazza Mattei 10, la richiesta di sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ai sensi del D.I. 567/2022 per i Laureati dei corsi di laurea magistrali di Area Psicologica Non Abilitanti e ai sensi del D.I. 654/2022 per i Laureandi dei corsi di laurea di Area Psicologica Abilitanti;

Preso atto che è pervenuto il nominativo di una studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS7, con indicazione dell'interesse per le Strutture dell'UOC Psichiatria 1 di Bassano;

Dato atto che la richiesta di convenzionamento è stata accolta favorevolmente dal Direttore dell'UOC Psichiatria 1, dott. Nicola Magnavita, e dalla dott.ssa Roberta Maschio, dell'UOS CSM 1, indicata come tutor, con comunicazioni conservate agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente proposta;

Preso atto che la convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;

Visto il "Regolamento per la frequenza a fini formativi presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana" adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1599 del 02/12/2020;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Università Telematica "Universitas Mercatorum" di Roma, allegata alla presente proposta della quale è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università Telematica "Universitas Mercatorum" di Roma, allegata al presente atto, del quale forma parte integrante, relativa allo svolgimento delle attività di tirocinio pratico - valutativo presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzioni avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, rinnovabile con previo accordo scritto tra le parti;
3. di dare atto che l'Università Telematica "Universitas Mercatorum" copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Roma, / / Prot. N. /

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO
AI SENSI DEL D.I. 567/2022 PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DI AREA
PSICOLOGICA NON ABILITANTI E AI SENSI DEL D.I. 654/2022 PER I LAUREANDI DEI CORSI DI
LAUREA DI AREA PSICOLOGICA ABILITANTI**

tra

L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM con sede in Roma, Piazza Mattei 10, P.IVA 09106101000, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. GIOVANNI CANNATA, nato a Bari il 08/03/1947

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), P.IVA / C.F. 00913430245, d'ora in poi denominata "Ente", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Carretta, nato a Padova, il 11/11/1970,

VISTI

- la Legge 18 febbraio 1989, n.56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- la Legge 8 novembre 2021, n.163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", del MUR, adottato in concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163).

PREMESSO CHE:

- l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;
- il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- gli studenti che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che non abbiano già concluso il tirocinio professionale in base alle norme previgenti, potranno acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo corrispondente a 30 CFU di attività formative professionalizzanti e di una prova pratica valutativa;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea di area psicologica in base ai nuovi ordinamenti didattici abilitanti, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU nell'intero percorso formativo (triennale

e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea;

- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- l'art. 52, comma 2, del D.P.R. 328/01 che sancisce la durata di un anno del tirocinio, ai fini dell'abilitazione;

- l'art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio 1992, n. 239, sancisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

- il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità, che dà titolo per accedere all'Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso;

- L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM, ha approvato, il testo regolamentare delle Convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage e tirocini di formazione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

L'Ente si impegna ad **accogliere presso le sue strutture n... soggetto/i** in tirocinio professionalizzante fino a un massimo di 750 ore da definire con piano programmatico individuale (ai sensi del D.I. 567/2022 e del D.I. 654/2022).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV).

Art. 2

(Esclusioni e limitazioni)

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

(Durata e attività)

L'Ente prende atto che il TPV ha la durata massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno, con inizio il 15 gennaio, il 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre o 1° dicembre di ogni anno.

In ottemperanza al D.I. 567/2022, articolo 2, comma 2, e al D.I. 654/2022, articolo 2, comma 2, lo svolgimento del TPV dovrà riguardare attività supervisionate che prevedano l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Art. 4

(Tutor)

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Ente.

Art. 5

(Obblighi del tutor)

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

Le attività, i giorni di presenza e l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on-line, debitamente firmato dal responsabile dell'Ente e dal tutor designato dall'Ente. Quest'ultimo si assume la responsabilità formativa supervisionando le attività e rilasciando una formale attestazione della frequenza unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante (ai sensi D.I. 567/2022, articolo 2, comma 4 e D.I. 654/2022, articolo 2, comma 8 e 10).

Art. 6

(Progetto formativo)

Per ciascun tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile dell'Ente che accoglie il tirocinante e presentato secondo il regolamento.

Art. 7

(Obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà per gli adempimenti amministrativi.

Art. 8
(Criteri di selezione)

Le parti convengono che l'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9
(Normativa di igiene e sicurezza)

Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili presso il Soggetto Ospitante, che provvederà preventivamente a garantirne la conoscenza mediante idonea informazione, formazione e addestramento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.

L'Ente Promotore eroga al tirocinante, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la Formazione Generale della durata di 4 ore. Tale formazione trasferisce i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, tra cui il quadro normativo di riferimento, i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, i diritti e doveri dei soggetti del sistema aziendale, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Il Soggetto Ospitante provvede, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 81/08 e nel rispetto dei contenuti didattici individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, a fornire al tirocinante, prima dell'inizio delle attività operative, la Formazione Specifica commisurata ai rischi connessi alla mansione assegnata, ai possibili danni e alle correlate misure e procedure di prevenzione e protezione, agli esiti della Valutazione dei Rischi redatta ai sensi degli artt. 17, 18 e 28 del D.Lgs. 81/08.

Il Soggetto Ospitante fornisce inoltre al tirocinante le informazioni e istruzioni relative alle procedure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione, conformemente a quanto previsto dal D.M. 2 settembre 2021 ("Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza"), nonché eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari ai sensi degli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08.

Qualora le attività oggetto del tirocinio comportino esposizione ai rischi che rendano obbligatoria la sorveglianza sanitaria, definita ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, il Soggetto Ospitante provvede a sottoporre il tirocinante a visita di idoneità tramite il proprio Medico Competente, secondo quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi. È esclusa la richiesta al tirocinante di certificazioni sanitarie rilasciate dal medico curante, salvo specifici obblighi imposti dalla normativa vigente o derivanti dalla valutazione del rischio biologico ai sensi degli artt. 266 e ss. del D.Lgs. 81/08.

Art. 10
(Assicurazione)

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

L'università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 02009269200), nonché per la Responsabilità Civile (Denominazione: QBE Europe SA/NV – N. RCT/O 061 0002103).

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nell'esecuzione della presente Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR") solo ed esclusivamente in relazione ai dati personali dei tirocinanti e dei tutor, dunque, definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità allegato al presente Contratto (vedasi Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

Resta inteso che, in relazione alla gestione dei dati personali dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, il Soggetto ospitante agisce come esclusivo Titolare del trattamento. Di conseguenza, il Soggetto Ospitante medesimo provvederà a nominare tali tirocinanti e tutor soggettiautorizzati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 29 del GDPR e fornirà loro le relative istruzioni per il trattamento di detti dati.

Inoltre, in un'ottica generale, i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e saranno tenuti sia al rispetto e alla tutela della segretezza e della riservatezza di tali dati — che ne vengano a conoscenza durante o dopo il periodo del tirocinio — sia a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento.

Le Parti dovranno assicurare il rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali e l'adequazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 ss. del GDPR. Per entrambe le Parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Art. 12
(Durata convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 13
(Imposta)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Ente Promotore (Università)

Ente ospitante
(Firma e timbro)